



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 302
del 09/08/2021

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Biblioteca, Cultura, Attività Sportive

Oggetto: Affidamento della gestione CENTRO SPORTIVO DAVIDE ZARDI di Portomaggiore (esclusa piscina). Approvazione schema di convenzione ed avviso pubblico per indagine esplorativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale è proprietaria di un complesso sportivo polivalente denominato "Centro Sportivo Davide Zardi", censito al Comune di Portomaggiore Foglio 121/B mappale 3390, che occupa un intero isolato all'interno del "quartiere africano" ricompreso tra le vie Ghana, Libia, Rep. Del Congo e Uganda;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 42 del 14/05/2019, esecutiva per legge, a seguito di sopraggiunti ed inaspettati finanziamenti, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico con ristrutturazione ed ampliamento della piscina comunale centro sportivo "Zardi" di Portomaggiore, con aggiudicazione della gara prevista da settembre 2019 e conclusione dei lavori previsti dopo 34 settimane, salvo proroghe;

DATO ATTO che in considerazione dei predetti lavori di ristrutturazione dell'impianto natatorio del centro "Zardi", con determinazione n. 252 del 11/08/2020 si è ritenuto di affidare la gestione transitoria, in attesa della conclusione dei lavori, delle parti del complesso rimasti agibili quali campi da tennis, campi beach volley, campi calcetto, nonché l'utilizzo parziale della palestra di via repubblica del Congo;

RILEVATO che con la menzionata determinazione n. 252 del 11/08/2020 si dava *avvio ad apposita indagine esplorativa preliminare con riserva di valutare l'avvio di un confronto competitivo nel caso di manifestazione di interesse da parte di due o più operatori idoneamente qualificati alla gestione dell'impianto;*

DATO ATTO che con **Determinazione n. 266 del 27/08/2020**, esecutiva a norma di legge, si disponeva l'affidamento della gestione della Centro Sportivo Davide Zardi (esclusa piscina) in Portomaggiore Capoluogo, alla società sportiva Delfino '93 S.S.D. a r.l. con sede in Piazza Gandhi 1 44015 Portomaggiore C.F. e P.I. 01252920382, per un anno a decorrere dal 01/09/2020, e quindi fino al 31/08/2021 da svolgersi alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con determinazione n. 252 del 11/08/2020 ed allegato all'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 10075 del 11-08-2020 ;

RILEVATO che la scadenza dell'affidamento in essere è prevista per il 31/08/2021;

DATO ATTO che nel frattempo è emersa la necessità di effettuare lavori suppletivi all'impianto natatorio con conseguente slittamento dei termini di conclusione dei lavori che, salvo ulteriori posticipazioni connessi all'incertezza del cantiere, è prevista per il mese di febbraio 2022;

DATO ATTO che ricorre la necessità di adottare gli opportuni atti finalizzati ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della gestione attualmente in corso e la decorrenza del nuovo affidamento delle parti del complesso rimasti agibili quali campi da tennis, campi beach volley, campi calcetto, nonché l'utilizzo parziale della palestra di via repubblica del Congo;

Dato atto che con delibera C.C. n. 49 del 16.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera C.C. n. 50 del 16.12.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Considerato che con Delibera G.C. n. 1 del 12.01.2021 dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e annesso Piano delle Performance 2021-2023;

VISTI i successivi atti integrativi e modificativi dei predetti documenti programmatori;

Visto il Decreto Sindacale n.7 del 01/07/2021, con il quale il Sindaco ha incaricato della direzione del SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE del Comune di Portomaggiore il Dirigente a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, in comando parziale al Comune di Portomaggiore, D.ssa Elena Bertarelli, a decorrere dal 01/07/2021

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n.156 del 28/04/2021, tutt'ora valida, concernenti la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

VERIFICATO che la struttura organizzativa ed operativa dell'Ente non è tale da consentire la gestione diretta dell'impianto sportivo di che trattasi a causa dell'assenza di personale adeguato a garantire l'erogazione di servizi connessi al funzionamento dello stesso sia in termini quantitativi sia in termini di professionalità;

TENUTO CONTO:

- che l'art. 90 della Legge n. 289/2002, modificato con D.L. 12/07/2018 n. 87, al comma 25, stabilisce che l'ente pubblico territoriale, qualora non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, affidano "in via preferenziale la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali per l'individuazione dei soggetti affidatari";

- che la Regione Emilia Romagna disciplina le modalità di affidamento con L.R. 31/05/2017 n. 8 avente ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" ed in particolare con il relativo art. 13 di seguito integralmente riportato:

Art. 13 Affidamento degli impianti.

1. *Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.*

2. *Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:*

a) *compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;*

b) *valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;*

c) *valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;*

d) *valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.*

3. *Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.*

DATO ATTO che alla data odierna non risultano essere state adottate le linee guida regionali di cui si fa menzione nell'ultimo comma dell'art. 13 della L.R. 31/05/2017 n. 8;

RITENUTO opportuno evidenziare che sulla gestione degli impianti sportivi si è espressa l'ANAC con la Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 in cui ha operato una preliminare distinzione tra:

1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;

2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'ente.

EVIDENZIATO che nella citata Deliberazione l'ANAC ha precisato che, ai fini della definizione della "rilevanza economica" del servizio sportivo è necessario distinguere tra:

1. servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a

fornire;

2. servizi che, pur essendo di pubblica utilità, rientrino in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.

DATO ATTO che conclusivamente l'ANAC ha individuato la normativa da applicare per l'affidamento delle gestioni di che trattasi distinguendo due tipologie:

1. **gestione di impianti sportivi con rilevanza economica**, in quanto si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa), qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);

2. **gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica**, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondata nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), in quanto nell'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura" è incluso il codice del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) "92610000-0" corrispondente ai "Servizi di gestione di impianti sportivi",

DATO ATTO che per tale tipologia di appalto nella citata deliberazione 1300/2016 l'ANAC precisa che "Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35";

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (per servizi e forniture affidati da enti locali la soglia è 214.000,00 euro e **per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX è di euro 750.000**);

o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia (distinzione tra appalti per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ed appalti per servizi e forniture il cui valore rientra nella soglia compresa tra i 40.000 euro ed le soglie di cui all'articolo 35 sopra indicate);

o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Ritenuto che l'affidamento di che trattasi debba configurarsi come un **affidamento di servizi** da attuarsi nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI "Regimi particolari di appalto", sez. IV "Servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione" (art. 140 e ss.), ferma restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35;

Richiamato l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del suddetto D.Lgs. 50/2016 (come modificato dalla legge n. 55 del 2019 e dalla legge n. 120 del 2020) che recita:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 (**ossia 40.000 euro per le forniture ed i servizi e 150.000 euro per i lavori**) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, (**ossia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 214.000,00 euro o 750.000,00 per servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX**) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

(omissis)

5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del **provvedimento** di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. (comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019, poi così modificato dall'art. 53, comma 5, lettera b), decreto-legge n. 77 del 2021)

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma

6-bis.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)

7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019) (**si vedano le Linee Guida n. 4 di ANAC**)

(omissis)

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di

importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019; attenzione alla diversa previsione dell'art. 148, comma, 6)

Rilevato che l'art. 1 del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 ai commi 1, 2 e 3 (come modificati dall'art. 51, del decreto-legge n. 77 del 31.05.2021) stabilisce testualmente:

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge n. 77 del 2021)

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risulta della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono

all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Viste le linee guida N. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio di Stato, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RITENUTO che, per le caratteristiche dell'impianto di che trattasi (impianto monotematico, con ridotta fruizione da parte di un pubblico ampio) la **gestione dell'impianto sportivo di che trattasi, sia priva di rilevanza economica** in quanto non si è in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa);

PREDISPOSTO a tal fine lo **schema di convenzione** per l'affidamento della gestione del Centro Sportivo Davide Zardi (esclusa piscina) in Portomaggiore Capoluogo, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con la predetta Convenzione si attribuisce all'affidatario il diritto di introitare tutte le somme derivanti dalle tariffe fissate per l'utenza, predefinite in termini di valori massimi con delibera G.C. n. 47/2014;

CONSIDERATO altresì che non è previsto alcun contributo a favore dell'affidatario;

DATO ATTO della stima dell'entrata e delle spese, oneri fiscali esclusi, connesse alla gestione dell'impianto di che trattasi in base all'esperienza maturata nella gestione negli ultimi anni, di seguito riportata:

	valore annuo
ENTRATE:	
Noleggio campi e corsi tennis, beach e calcetto	€ 22.000,00
totale entrate presunte	€ 22.000,00
SPESE:	
RIMBORSI AGLI ISTRUTTORI	€ 12.000,00
SPESE MANUTENZIONE, PULIZIA, CUSTODIA, ATTREZZATURE (compresa sicurezza e assicurazioni)	€ 8.000,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA (tenuta conto, cancelleria, posta, promozione, gestione fiscale ecc)	€ 2.000,00
totale spesa presunta	€ 22.000,00

EVIDENZIATO che come da indicazioni dell'Amministrazione in detta Convenzione si è contemplato che l'affidamento avesse la durata di 6 mesi decorrente dalla data di effettivo affidamento del servizio, a partire dal **01/09/2021**, con possibilità di proroga per un periodo massimo di sei mesi qualora alla scadenza della convenzione, la procedura per la nuova gara connessa all'affidamento della gestione del complesso sportivo compresa la piscina la cui ristrutturazione nel frattempo dovrebbe essere terminata, non sia ancora terminata anche a causa di ritardi nella conclusione dei lavori o comunque il nuovo gestore non abbia assunto effettivamente l'esercizio;

DATO ATTO che il valore complessivo dell'affidamento, tenuto conto delle entrate derivanti dal pagamento da parte degli utenti dei servizi (noleggio campi e organizzazione corsi), ammonta ad **€ 22.000,00** tenuto conto della durata di 6 mesi con possibilità di ulteriori 6 mesi di proroga;

RITENUTO pertanto che l'affidamento di che trattasi possa configurarsi come un affidamento di servizi di cui al menzionato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), tenuto conto delle novità introdotte dal decreto semplificazioni, in combinato disposto con la normativa regionale di cui alla L.R. 31/05/2017 n. 8;

EVIDENZIATO, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

- il fine che si intende perseguire è la possibilità di fruibilità da parte di tutta la collettività del Centro Sportivo Davide Zardi (esclusa piscina) in Portomaggiore Capoluogo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento per 6 mesi della gestione del centro con possibilità di proroga di 6 mesi;
- il valore complessivo dell'affidamento tenuto conto del solo diritto all'incameramento da parte del gestore degli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti dei servizi, ammonta a complessivi € 22.000,00;

RITENUTO opportuno disporre un AVVISO manifestazione di interesse per la gestione di 6 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi per la gestione dell'impianto per garantire la continuità del servizio e delle attività per l'utenza;

RITENUTO opportuno svolgere un'indagine esplorativa preliminare con riserva di valutare l'avvio di un confronto competitivo nel caso di manifestazione di interesse da parte di due o più operatori idoneamente qualificati alla gestione dell'impianto;

RITENUTO di riservare la procedura a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affiliati o riconosciuti dal CONI, con statuto che comprenda tra gli oggetti sociali l'attività oggetto di affidamento, coerentemente con quanto contemplato dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, modificato con D.L. 12/07/2018 n. 87;

RITENUTO, inoltre, opportuno evidenziare che:

- l'avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Portomaggiore (Ente Committente) che, nel rispetto della normativa vigente, sarà libero di avviare altre procedure in autonomia;
- il responsabile del procedimento si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- in caso di ricevimento di un'unica manifestazione di interesse, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere all'affidamento diretto della gestione dell'impianto purché operatore idoneamente qualificato.
- l'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento di che trattasi;

DATO ATTO che si fisserà un termine di ricezione delle manifestazioni di interesse di 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso;

PRESO ATTO dell'istruttoria è curata dalla Responsabile del Servizio Biblioteca Cultura Sport Promozione Turistica Supporto al Sindaco e Giunta, d.ssa Alice Bolognesi;

PRESO ATTO:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso il Comune;
- dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto;
- che la presente determinazione non comporta un impegno di spesa sul bilancio ma consentirà di acquisire un diritto d'uso di un bene pubblico con finalità sociali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

- 1) di procedere all'affidamento a terzi della gestione del Centro Sportivo Davide Zardi (esclusa piscina) in Portomaggiore Capoluogo, per 6 mesi, presumibilmente dal 01/09/2021, con possibilità di proroga di 6 mesi, da svolgersi alle condizioni di cui all'allegata **Convenzione** (allegato A all'avviso) facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di dare atto che il valore complessivo dell'affidamento tenuto conto dell'incameramento da parte del gestore degli introiti derivanti dal pagamento da parte degli utenti dei servizi, ammonta a complessivi € 22.000,00, tenuto conto della durata di sei mesi e ulteriori 6 mesi di proroga;
- 3) di avviare un'indagine esplorativa preliminare con riserva di valutare l'avvio di un confronto competitivo nel caso di manifestazione di interesse da parte di due o più operatori idoneamente qualificati alla gestione dell'impianto;
- 4) di approvare **l'allegato** "Avviso pubblico - indagine esplorativa per l'affidamento da settembre 2021 da parte del Comune di Portomaggiore (Fe) della gestione del Centro Sportivo Davide Zardi (esclusa piscina) in Portomaggiore Capoluogo", allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, riservato a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affiliati o riconosciuti dal CONI, con statuto che comprenda tra gli oggetti sociali l'attività oggetto di affidamento, coerentemente con quanto contemplato dall'art. 90 della Legge n. 289/2002, e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che il Responsabile Unico di Procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alle Persone;
- 6) di disporre la pubblicazione dell'avviso ed annessi allegati (anch'essi facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione) e di fissare un termine di ricezione delle manifestazioni di interesse di 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso;
- 7) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 8) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

F.to in Digitale
Il Dirigente del Settore Servizi alle Persone
Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).